

Manifestazioni fieristiche (Legge Regionale 11/2002) – Regolamento
PRO LOCO LA VALLE AGORDINA APS

**REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
A CARATTERE LOCALE DENOMINATA “EL MERCÀ DE L’ISTÀ”
COLLEGATA ALLA MANIFESTAZIONE “SAGRA MADONA DE LA NÉIF”
LA VALLE AGORDINA 5 AGOSTO 2026**

Articolo 1 – Organizzazione

La manifestazione denominata “EL MERCÀ DE L’ISTÀ” collegata alla “Sagra Madonna de la Néif” è organizzata dall’Associazione Pro Loco La Valle Agordina APS, in collaborazione con il Comune di La Valle Agordina, in conformità alla Legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7 e alla Legge Regionale del Veneto 23 maggio 2002, n. 11 con qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale citata.

La Pro Loco La Valle Agordina provvederà ad inoltrare al Comune di La Valle Agordina la comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale ai sensi dell’art. 5 della L. R. 23 maggio 2002, n. 11.

Articolo 2 – Ubicazione e modalità espositive

La manifestazione “SAGRA MADONA DE LA NÉIF” si svolge nelle giornate del 1-2-5 agosto 2026. La mostra mercato a carattere locale “EL MERCÀ DE L’ISTÀ” si svolge nella seguente giornata: 5 agosto 2026. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dalle ore 09,00 alle ore 18,00. Gli espositori possono occupare gli spazi assegnati dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

L’area di svolgimento è composta in tre zone: la piazza della Chiesa, denominata “Piazza di San Michele Arcangelo”, la via che collega il Monumento ai Caduti alla Piazza della Chiesa e la via laterale dall’incrocio della Canonica all’incrocio su via Chiesa verso frazione Conaggia.

La Pro Loco predisporrà fino ad un massimo di n. 60 spazi espositivi.

Articolo 3 – Partecipazione

Alla manifestazione fieristica sono ammessi a partecipare come espositori:

- a) Le ditte individuali e le aziende in attività, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che non abbiano in corso procedure di fallimento o di sottomissione a procedure concorsuali in genere;
- b) Gli enti, le associazioni ed i soggetti senza scopo di lucro od anche per mero scopo hobbistico.

Oggetto dell’esposizione saranno, preferibilmente, prodotti o servizi inerenti alle attività artigianali, legati sia al settore alimentare, sia a quello non alimentare.

Articolo 4 – Domanda di ammissione e assegnazione degli spazi

Per l’ammissione è necessario inoltrare alla Pro Loco La Valle Agordina, entro il 30 luglio 2026, una richiesta via modulo di iscrizione online; la stessa non potrà contenere condizioni o riserve di alcun tipo.

I richiedenti dovranno indicare la ragione sociale completa, il tipo di attività, l’indirizzo, il numero di telefono e il nominativo della persona responsabile. La richiesta dovrà inoltre contenere una descrizione dei prodotti esposti e posti in vendita.

Gli spazi vengono assegnati dalla Pro Loco La Valle Agordina agli espositori che ne abbiano fatto richiesta, seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero dei posti a disposizione.

In caso di accoglimento della domanda, sarà data al richiedente apposita comunicazione scritta. La concessione degli spazi espositivi è a titolo gratuito.

Articolo 5 – Condizioni di partecipazione

Sono vietati la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, degli spazi espositivi. È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella richiesta di partecipazione o di un altro produttore non ufficialmente collegato con l'espositore.

Articolo 6 – Condizione di partecipazione

Ogni espositore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, dell'autenticità e della provenienza della merce esposta.

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- a) Superare lo spazio concesso. L'occupazione deve rimanere all'interno della detta superficie;
- b) Lasciare lo spazio incustodito;
- c) Svolgere commercio in forma itinerante;
- d) Sporcare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto, a fine evento, tutta l'area occupata e l'area circostante deve essere lasciata libera, in perfetto ordine, e pulita;
- e) Danneggiare la pavimentazione;
- f) Turbare il tranquillo svolgimento della manifestazione;
- g) Operare al di fuori degli spazi assegnati, anche se con merce a mano, e occupare o vendere in posti non assegnati;

Altre disposizioni in materia di igiene degli alimenti per espositori del settore alimentare:

- a) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchetti, quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento;
- b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002;
- c) È consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici;
- d) L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.

Articolo 7 – disposizioni e responsabilità a carico della Pro Loco

Adempimenti precedenti l'inizio della manifestazione:

- a) Chiedere e ottenere la licenza di cui all'art. 80 del TULPS, qualora siano installate apposite strutture per il pubblico;
- b) Presentare nei termini previsti dal servizio comunale competente la documentazione integrativa eventuali richiesta;
- c) Approntare le strutture entro il termine concordato con il Comune, anche ai fini della effettuazione dell'eventuale sopralluogo di verifica;
- d) Inoltre, l'organizzazione provvederà:
 - a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
 - a trasmettere prima dell'inizio della manifestazione copia della stessa al servizio comunale competente.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all'ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.

Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.

Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività.